

## **Cass., civ. sez. II, del 23 maggio 2019, n. 14100**

6. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omessa considerazione del fatto rilevante nel merito, in relazione all'art. 167, comma 2°, c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, sul presupposto che non risultava dagli atti del giudizio che il tribunale avesse statuito la tardività e l'inammissibilità del disconoscimento operato dai convenuti, ha ritenuto che tale disconoscimento era stato dagli stessi proposto tempestivamente e ritualmente, laddove, in realtà, nel giudizio di primo grado, il tribunale, accogliendo l'eccezione sollevata dall'attore con riguardo alla facoltà di proporre domanda riconvenzionale, ha espressamente accertato, con statuizione che l'appellante non ha impugnato ed ormai res iudicata, che la parte convenuta non si era costituita in giudizio nel termine assegnato dall'art. 166 c.p.c. ed è, pertanto, decaduta, come previsto dall'art. 167 c.p.c., dalle eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio, come il disconoscimento di un documento, che è atto di parte che dev'essere dedotto nel termine di costituzione per cui è tardivo se compiuto dopo la sua scadenza.

7.11 motivo è infondato. Intanto, il tribunale, con statuizione rimasta incensurata in sede d'appello, si è limitato ad accertare che i convenuti non si erano costituiti nel termine previsto dall'art. 166 c.p.c. (v. la sentenza, p. 4) e ha, quindi, pronunciato la decadenza degli stessi dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali: non risulta, invece, che il tribunale abbia statuito la tardività e, quindi, l'inammissibilità del disconoscimento incontestatamente operato dai convenuti nella comparsa di risposta. Del resto, il convenuto contro il quale l'attore, in sede di costituzione in giudizio, abbia prodotto una scrittura privata, non è onerato di disconoscerla nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, alla stessa stregua delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, essendo sufficiente che il disconoscimento venga effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (Cass. n. 23669 del 2017): com'è, in effetti, incontestatamente accaduto nel caso in esame. Il ricorrente, infatti, non ha in alcun modo dedotto - nel corso del giudizio di merito e nel ricorso per cassazione - che il disconoscimento da parte dei convenuti sia avvenuto oltre il termine della prima difesa successiva alla produzione, da parte dell'attore, dei documenti disconosciuti.

Cass. civ. sez. III, del 20 agosto 2015 n. 16998

2. Il giudice del merito ha errato nell'applicare il principio di diritto, relativo al solo profilo del disconoscimento della conformità della copia fotostatica del documento prodotto all'originale, quando il documento è prodotto in copia (art. 2719 c.c.), senza porsi il problema del diverso profilo del disconoscimento del contenuto e della autenticità della sottoscrizione del documento, ex artt. 214 e 215 c.p.c., che, qualora, come nella specie, si tratti di documento prodotto in copia non autentica, presuppone la utilizzabilità della copia come mezzo di prova.

Correttamente, a fronte del disconoscimento della conformità della copia all'originale, il giudice ha fatto ricorso ad altri elementi di prova per desumere la dimostrazione della rispondenza del documento in copia all'originale. Infatti, la giurisprudenza ha riconosciuto tale potere per essere diretto il disconoscimento della copia unicamente al fine di impedire la conferma della rispondenza all'originale ed impedire l'utilizzazione della copia come mezzo di prova.

Nel caso di avvenuta produzione in giudizio di copia di un documento - la cui conformità all'originale non sia già attestata da pubblico ufficiale - certamente la parte contro cui il documento è prodotto deve innanzitutto prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, se vuole impedire l'effetto che la copia valga come autentica e sia idoneo mezzo di prova (art. 2709 c.c.). Qualora la parte che ha prodotto il documento in copia non provveda alla produzione dell'originale, il giudice non resta vincolato dal disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa di conformità all'originale attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (ex multiis, Cass. n. 4395 del 2004).

Naturalmente, per impedire, nonostante il disconoscimento di conformità, che la controparte faccia valere il documento la cui idoneità come mezzo di prova sia stata altrimenti accertata, la parte contro cui il documento sia stato prodotto è onerata del disconoscimento del contenuto e della sottoscrizione. Ed entrambe le ipotesi di disconoscimento, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, restano disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che anche il disconoscimento del contenuto e della sottoscrizione deve essere fatto in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (da ultimo Cass. n. 13425 del 2014).

In presenza di quest'ultimo profilo di disconoscimento, la parte che intenda valersi del documento disconosciuto, anche per l'ipotesi che abbia prodotto l'originale o in presenza di elementi di prova da cui il giudice potrebbe trarre la rispondenza di conformità della copia all'originale, deve chiederne la verifica, con conseguente applicabilità degli artt. 216 e ss. c.p.c.

In definitiva, in presenza di disconoscimento della conformità della copia all'originale, i poteri del giudice possono sopperire solo alla inerzia della parte che ha prodotto il documento in copia rispetto alla mancata produzione dell'originale e possono sopperire alla necessità di produzione dell'originale per la procedura di verifica. Ma, non rendono il documento in copia, per ciò solo, riconosciuto anche nel suo contenuto e nella sua sottoscrizione, restando immutate le condizioni previste dalla legge processuale affinché il documento disconosciuto nel suo contenuto e sottoscrizione possa essere utilizzato a favore della parte che lo ha prodotto.